

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**e col Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1989**

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 luglio 1984, n. 370, ha effetto fino al 31 dicembre 1989, come è espressamente previsto dall'articolo 3.

Con l'approssimarsi della scadenza, l'Amministrazione degli Affari Esteri ha riesaminato i motivi che a suo tempo resero necessaria l'emanazione della legge n. 370 del 1984, nonché i risultati concreti che sono stati ottenuti tramite l'applicazione della legge stessa a partire dalla sua entrata in vigore.

A conclusione di tale esame, si può affermare con ogni certezza che le provvidenze disposte dalla legge n. 370 del 1984 hanno dato prova di essere estremamente utili, seppure indirettamente, per il buon funzionamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri.

Il principale servizio sociale è stato fin dall'inizio quello della mensa. Poiché presso l'Amministrazione degli Affari Esteri il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato da anni tramite il controllo elettronico dell'entrata ed uscita di ciascun dipendente, ed inoltre è stato recentemente introdotto - a seguito di contrattazione con le forze sindacali - l'orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, il servizio mensa ha ormai assunto una importanza assolutamente prioritaria. Infatti, la sua esistenza costituisce una condizione imprescindibile affinché i dipendenti possano permanere nel Ministero fino alle ore pomeridiane, come del resto avviene presso le più grandi e avanzate imprese del settore privato.

A questo proposito si segnala, ad ogni buon fine, che il tempo impiegato per la consumazione dei pasti alla mensa ministeriale non è computato come orario di lavoro, in quanto i dipendenti accedono alla mensa attraverso tornelli azionati dai tesserini a banda magnetica, che permettono la rilevazione elettronica di ogni passaggio, come se essi si recassero fuori del Ministero.

È da aggiungere che, indipendentemente dall'istituzione dell'orario di lavoro articolato

su cinque giorni settimanali, molti dipendenti del Ministero devono effettuare lavoro straordinario o regolari turni di lavoro fuori della fascia oraria obbligatoria, in conseguenza dei differenti orari durante i quali operano le Rappresentanze all'estero. Anche per tutti questi dipendenti il servizio mensa è ovviamente di enorme utilità.

Da indagini svolte recentemente risulta che, sugli oltre duemila dipendenti in servizio a Roma, circa settecento utilizzano giornalmente la mensa. Inoltre, il numero degli utenti è destinato ad aumentare sostanzialmente, dato che il personale che ha optato per la settimana lavorativa su sei giorni, e che per tale motivo continua a lasciare il Ministero prima del pranzo, e cioè verso le ore 14, tende costantemente a diminuire.

Sembra utile segnalare, in questo contesto, che il nuovo orario di lavoro si sta rivelando assai utile per una migliore utilizzazione delle forze lavorative e quindi per una maggiore efficienza dell'apparato ministeriale.

I rimanenti servizi sociali (l'asilo nido e il servizio di assistenza per i bambini durante le vacanze estive) vengono incontro, ovviamente alle esigenze di fasce più limitate di personale. Ma anche questi servizi, che interessano i genitori ed in particolare le lavoratrici madri, svolgono un ruolo che merita la più grande considerazione. La loro eventuale interruzione avrebbe conseguenze gravi ed imprevedibili.

Per le considerazioni che precedono, si ritiene essenziale che alla scadenza del 31 dicembre 1989 le disposizioni contenute nella legge n. 370 del 1984 vengano rinnovate con apposito provvedimento legislativo.

Il presente disegno di legge è sostanzialmente identico alla legge in vigore.

Nell'articolo 2 l'onere finanziario è indicato in lire due miliardi in ragione di anno, tenuto conto non soltanto del processo inflazionistico, ma soprattutto del notevole aumento del numero di utenti dei servizi sociali, legato al nuovo orario di servizio del Ministero.

## RELAZIONE TECNICA

In merito all'onere finanziario derivante dall'attuazione dello schema di disegno di legge in oggetto, nella misura indicata all'articolo 2, è da sottolineare anzitutto che presso questo Ministero si è recentemente verificato un notevole incremento della domanda dei servizi sociali, come conseguenza del nuovo orario di servizio introdotto a partire dal 15 settembre 1988. Il Ministero ha dovuto adeguare il funzionamento dei servizi sociali al nuovo orario, potenziandone le strutture e aumentando il personale ad essi preposto.

In relazione ai singoli servizi si precisa quanto segue:

1. - *Mensa*

Attualmente vengono consumati in media 700 pasti al giorno. Il prezzo pagato dall'utente varia da lire 1.750 (per il pasto ridotto) a lire 2.350 (per il pasto completo). La quota restante del costo di ogni pasto ammonta a circa lire 6.000 (al costo base di lire 3.375 sono da aggiungere la revisione periodica, calcolata sulla base degli indici di incremento del costo della manodopera e delle materie prime - quest'ultimo fornito dalla Camera di commercio di Milano - nonché l'IVA al 4 per cento).

Inoltre, per il buon andamento del servizio, è necessario provvedere alla quotidiana pulizia dei locali, a controlli igienico-sanitari, all'acquisto di suppellettili ed alla riparazione delle attrezzature.

L'onere finanziario complessivo è valutato in lire 900 milioni all'anno.

2. - *Asilo nido*

Ospita giornalmente circa 60 bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, figli di personale dipendente o comandato presso il Ministero degli affari esteri, suddivisi in gruppi di fasce di età. I bambini vengono accolti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 16,00; nella giornata del sabato, dalle ore 8,30 alle 14,30, l'asilo è riservato ai figli di dipendenti che abbiano optato per la settimana lavorativa su sei giorni o vi siano tenuti per turni di servizio o servizi strumentali di base.

Il personale adibito al servizio di asilo nido (ventiquattro unità, che comprendono una direttrice, un responsabile sanitario, quattordici assistenti, sei ausiliarie, due cuoche), garantisce un rapporto personale-bambini al massimo di uno a otto.

Ove possibile, vengono formati gruppi più piccoli, per garantire un migliore servizio.

Tenuto conto che i genitori contribuiscono con una quota di lire 80.000 mensili (a cui corrisponde la copertura delle spese di vitto, materiale ludico-didattico, materiale igienico-sanitario), gli oneri derivanti dalle spese per la quotidiana pulizia dei locali, per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli stessi e delle attrezzature, per piccoli arredi e per la corresponsione delle competenze spettanti al personale impiegato sono valutabili intorno ai 900 milioni.

3. - *Servizio di assistenza ai bambini durante le vacanze*

Questo servizio inizia alla metà del mese di giugno e continua senza interruzione fino alla metà del mese di settembre. Il suo scopo è accogliere ed assistere con attività ludico-didattiche ragazzi in età compresa tra i tre anni ed i dodici anni, figli di dipendenti del Ministero degli affari esteri e di personale comandato durante la pausa scolastica estiva.

L'affluenza media è di centocinquanta ragazzi al giorno. Essi vengono seguiti da personale professionalmente qualificato, per una fascia oraria di otto ore. Tenendo conto che i genitori contribuiscono con quote di lire 20.000 per turno quindicinale, l'onere derivante dalle competenze per il personale specializzato e dalla manutenzione delle aree riservate a tale servizio sociale, è valutato intorno ai 200 milioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze, nonché materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.

2. A ciò il Ministero può provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti specializzati oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri erogherà adeguati contributi.

3. I servizi di cui al comma 1, le modalità della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 2.000 milioni per il quinquennio 1990-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.